

Legge 28 aprile 1889 (BLI n.64)
concernente l'erezione e l'esercizio di magazzini pubblici ed i certificati di deposito dai medesimi rilasciati.

(in Bollettino delle leggi dell'Impero per i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero - Puntata XXVII. Dispensata e spedita li 9 maggio 1889)

Coll'adesione di ambedue le Camere del Consiglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue:

§ 1. Magazzini pubblici

Magazzini pubblici sono quelle imprese, le quali esercitano in modo mercantile in base ad una speciale concessione la custodia di merci per conto di terzi e che sono autorizzate a rilasciare certificati di deposito girabili.

Tabacco e sale sono esclusi dal deposito in magazzini pubblici.

Magazzini pubblici non possono di regola erigersi nel distretto di confine.

§ 2. Magazzini pubblici franchi

I magazzini pubblici possono a seconda della concessione (§ 3) erigere magazzini franchi pubblici, i quali si occupano:

- a) col tenere in custodia nel territorio doganale merci estere non daziate fino a tanto, che vengano condotte alla loro destinazione, cioè, che siano daziate per l'entrata, vengano spedite in un luogo diverso o di nuovo esportate;
- b) col tenere in custodia nel territorio estradoganale merci esportate dal territorio doganale sotto tutela della loro nazionalità fino a tanto, che vengano messe in libero traffico, o ricondotte nel territorio doganale;
- c) col tenere in custodia merci soggette ad imposta in città dichiarate chiuse rispetto al dazio consumo fino a tanto, che, vengano assoggettate all'imposizione o riesportate di nuovo dalla città;
- d) col tenere in custodia merci nell'interno fino a tanto che vengano o assoggettate all'imposizione o vengano di nuovo esportate all'estero.

I magazzini franchi pubblici indicati alle lettere a-c possono erigersi di regola solo in luoghi, nei quali risiede una dogana principale, quelli indicati alla lett. d in luoghi, ove risiede un ufficio delle imposte.

Per l'erezione e per l'esercizio di magazzini franchi servono di norma oltre alle disposizioni di questa legge anche le prescrizioni sulle privative e le ordinanze emesse in base alle stesse dalle autorità di finanza, siano queste seguite prima come condizioni pel conferimento della concessione od appena in seguito.

Concessione.

§ 3.

Le istanze dirette ad ottenere la concessione per l'erezione di un magazzino pubblico devono contenere:

1. La prova di essere nel pieno godimento dei propri diritti e dell'incensurata condotta dell'imprenditore, rispettivamente, se insta una persona giuridica anche del rappresentante da destinarsi.
2. La prova della sede, della situazione locale e dell'allestimento del magazzino, poi l'indicazione della specie delle merci, da depositarvisi, specialmente se vi si vogliano depositare merci soggette a dazio od al dazio consumo o di ambedue le specie od altre merci soggette a controllo doganale o d'imposte;
3. Le condizioni per l'uso del magazzino (regolamento);
4. qualora si volessero utilizzare fondi di strade ferrate pubbliche, la prova, che i medesimi non occorrono per l'esercizio della ferrovia e l'adesione dell'impresa ferroviaria, rispettivamente nei casi indicati nei §§ 43 e 45 la prova di aver regolati prima i rapporti coll'impresa ferroviaria.

Fra più petenti la concessione hanno, a condizioni uguali, la preferenza le corporazioni pubbliche (province, distretti, comuni) poi con riguardo, alla statutaria sfera di attribuzioni, i consorzi industriali ed economici e le casse di anticipazione accennate nel § 1 della legge 14 aprile 1885 B.L.I. Nro.43, se sussistono per lo meno da tre anni.

§ 4.

La concessione per l'erezione di un magazzino pubblico viene accordata dal Ministero del commercio.

Se si tratta di un magazzino, il quale quantunque parzialmente sia destinato a custodire merci soggette a controllo di uffici doganali o delle imposte (magazzino franco pubblico), la concessione viene accordata di concerto col Ministero delle finanze.

Nell'accordare la concessione si deve aver riguardo al bisogno del commercio ed a tale scopo dovranno chiedersi i pareri dalle rispettive Camere di commercio e d'industria, poi dalle ii. rr. società di agricoltura, rispettivamente dai consigli provinciali di agricoltura.

§ 5.

Per garantire i crediti e le eventuali pretese di risarcimento dell'erario di finanza derivanti dall'esercizio del magazzino contro l'impresa del magazzino si dovrà accordando la concessione commisurare una corrispondente cauzione, da depositarsi prima d'incominciare l'esercizio.

Questa cauzione, potrà prestarsi in danaro effettivo, in carte di valore atte a collocare a frutto la sostanza di curate-lati o mediante costituzione di diritti di pegno su beni immobili entro i limiti espressi nel § 230 cod. civ. univ.

Corporazioni pubbliche potranno dispensarsi dalla prestazione di questa cauzione.

Se si tratta di un magazzino franco pubblico, il possessore del magazzino dovrà rifondere all'amministrazione di finanza le spese occorse per la sorveglianza di finanza, le quali dovranno specificarsi dettagliatamente dall'amministrazione di finanza di anno in anno.

§ 6. Natura giuridica degli affari dei magazzini e dell'impresa dei medesimi.

Gli affari appartenenti all'esercizio dei magazzini pubblici devono considerarsi quali affari di commercio nel senso del codice di commercio, e le imprese stesse dei magazzini quali commercianti.

§ 7. Tariffa delle tasse.

La tariffa delle tasse del magazzino viene, qualora non venga stabilita una eccezione della presente legge, fissata dall'amministrazione dei magazzini secondo il suo proprio criterio; per la sua validità occorre però la pubblicazione.

Favori (rifazioni, ribassi, ecc.) sono però ammissibili solo se valgono generalmente e possono applicarsi appena tre giorni dopo la loro pubblicazione.

Aumenti della tariffa delle tasse non possono entrare in vigore prima del quindicesimo giorno dopo la loro pubblicazione.

Regolamento.

§ 8.

All'atto di accordare la concessione viene esaminato ed approvato il regolamento dal Ministero del commercio, rispettivamente delle finanze.

Modificazioni posteriori del regolamento dovranno notificarsi almeno 14 giorni prima della loro applicazione al Ministero del commercio, il quale, se sono contrarie alle norme di questa legge o adatte a danneggiare il commercio, potrà proibirne l'applicazione.

§ 9.

Il regolamento dovrà contenere, eccettuata la tariffa delle tasse, completamente ed in termini precisi tutte le altre condizioni per l'uso del magazzino e degli allestimenti ad esso congiunti.

Verso adempimento di queste condizioni non si potrà rifiutare a nessuno in quanto lo permetta lo spazio, di depositare merci.

Il regolamento deve contenere in ispecie norme:

1. sulla pubblicazione del regolamento, della tariffa, dei favori di tariffa e delle modificazioni di volta in volta degli stessi, poi sulla pubblicazione di prospetti statistici;
2. sulla garanzia dell'impresa dei magazzini;
3. sull'obbligo di rilasciare certificati di deposito;
4. sul legale diritto di pegno dell'impresa dei magazzini;
5. sul diritto di vendita da parte dell'impresa del magazzino;
6. sul giudizio arbitramentale, sua composizione, sua sfera di attribuzioni, sulla procedura presso il medesimo, indi sull'esecuzione delle decisioni del giudizio arbitramentale entro le leggi vigenti.

Il regolamento non può contenere disposizioni, che siano in contraddizione con questa legge e le medesime sono senza efficacia legale.

La garanzia non può ridursi sotto la misura fissata nel § 14 ed il diritto di pegno e di vendita non può ampliarsi oltre la misura fissata nel § 28, rispettivamente 33.

§ 10. Pubblicazione.

Le tariffe delle tasse ed il regolamento, come pure le loro modificazioni devono pubblicarsi nel foglio ufficiale della rispettiva provincia ed inoltre secondo il parere del Ministero del commercio in un foglio da destinarsi dal medesimo ed affiggersi nel magazzino in un sito generalmente accessibile.

I prospetti sul movimento e sullo stato delle merci immagazzinate, come pure i certificati di deposito devono pubblicarsi a norma del regolamento.

§ 11. Giudizio arbitramentale.

Pel caso, che le parti si assoggettino al giudizio arbitramentale previsto nel regolamento, questo è chiamato a decidere controversie derivanti da affari del magazzino.

Non sono ammessi reclami contro decisioni del giudizio arbitrale.

La petizione per invalidità della decisione arbitrale deve presentarsi in iscritto entro il termine perentorio di otto giorni dall'intimazione presso il giudice ordinario di prima istanza, il quale sarebbe chiamato a decidere nella causa principale. Essa deve essere munita della firma di un'avvocato. Coll'insinuazione della petizione per invalidità di una decisione arbitrale non viene sospesa l'esecuzione della medesima.

Limitazioni legali dell'impresa dei magazzini pubblici.

§ 12.

È vietato all'impresa di magazzini pubblici sotto comminatoria della perdita della concessione di fare atti di commercio per conto proprio o di terzi con merci, le quali per la loro specie sarebbero atte ad essere depositate nei magazzini, come pure di dare prestiti per proprio conto o per conto di terzi su merci depositate nei propri magazzini.

§ 13.

Non hanno efficacia legale disposizioni contrattuali, che stanno in contraddizione con uno degli obblighi incombenenti per legge alle imprese dei magazzini pubblici.

§ 14. Garanzia dell'impresa dei magazzini.

L'impresa dei magazzini risponde per ogni danno, che deriva dalla trascuranza della premura di un negoziante regolato nelle operazioni di affari risultanti dall'esercizio del magazzino.

L'impresa dei magazzini deve comprovare di aver avuta questa premura.

L'impresa dei magazzini risponde per i propri addetti, e per le altre persone, delle quali si serve nei suoi affari.

Un risarcimento per smarrimento, diminuzione o guasto delle merci in deposito, i quali all'atto dell'estraddazione non erano riconoscibili esteriormente si potrà pretendere dall'impresa dei magazzini solo allorché la constatazione dello smarrimento, della diminuzione o del danneggiamento sia stata ricercata indilatatamente dopo la scoperta nei sensi dell'articolo 348 del codice generale di commercio e venga comprovato, che lo smarrimento, la diminuzione od il guasto avvenne durante il tempo dalla presa in consegna da parte del magazzino fino alla estraddazione dello stesso.

La prescrizione delle petizioni ed eccezioni contro la impresa dei magazzini, per smarrimento, diminuzione, guasto o ritardata estraddazione delle merci si regola secondo le norme emesse nell'articolo 386 del codice di commercio per lo spedite.

La impresa dei magazzini può però assumere nel regolamento o stabilire mediante speciale accordo la condizione, che dopo presa in consegna la merce, si estingua ogni pretesa per diminuzione o guasto della merce anche allorché non fossero stati riconoscibili all'estraddazione e fossero stati scoperti più tardi, se la pretesa non venne insinuata presso l'impresa dei magazzini entro un determinato termine dopo l'estraddazione. Questo termine non può essere minore di quattro settimane.

§ 15. Assicurazione

La impresa dei magazzini deve provvedere sotto propria responsabilità (§ 14), che le merci depositate vengano tosto dopo immagazzinate, assicurate contro il pericolo d'incendio.

In caso di un danno in conseguenza d'incendio subentra la somma di assicurazione in luogo della merce.

Se venne rilasciata un certificato di deposito è autorizzata esclusivamente la impresa dei magazzini a prendere in consegna la somma di assicurazione.

§ 16. Aste pubbliche.

Le imprese di pubblici magazzini sono autorizzate a disporre anche senza permesso dell'autorità aste pubbliche di merci depositate.

I protocolli d'asta estesi in tal occasione soggiacciono ad una tassa da commisurarsi secondo il ricavato dell'asta giusta la scala I.

Le condizioni d'asta sono esenti da bolli e da tasse.

Le norme del secondo e del terzo alinea sono però applicabili solo a quei magazzini, nei quali aste pubbliche non vengono assoggettate ad un aggravio a favore della provincia, del distretto, del comune o di un'altra corporazione (come la borsa e simili).

Certificato di deposito.

§ 17.

L'impresa dei magazzini pubblica è obbligata a rilasciare al depositante a sua richiesta un certificato di deposito sulla merce depositata nel suo magazzino, il quale deve formare un foglio del libro a madre e figlia da tenersi coi numeri progressivi dall'impresa dei magazzini e consistere di due parti connesse, ma fra loro staccabili e precisamente:

della fede di possesso (ricevuta) e

2. della nota di pegno (warrant).

§ 18.

Ambedue le parti del certificato di deposito devono essere emesse all'ordine e devono con reciproco riferimento contenere:

1. la denominazione del magazzino, la data dell'emissione e la firma dell'impiegato a ciò autorizzato dall'impresa del magazzino;
2. il numero progressivo del libro di deposito;
3. il nome e domicilio del depositante;
4. precise indicazioni sulla quantità e specie e gli eventuali contrassegni speciali della merce depositata;
5. l'indicazione, presso chi e per qual valore venne presa l'assicurazione;
6. la durata del periodo di deposito eventualmente fissata anticipatamente;
7. l'indicazione, se la merce è aggravata da un dazio o da un'imposta o da un'altra gabella pubblica, oppure da tasse e spese anticipate dell'impresa dei magazzini.

§ 19. Indossamenti.

Ambedue le parti del certificato di deposito possono venir cedute assieme o separate mediante indossamento.

Fino a tanto che vengono cedute ambedue le parti assieme, l'indossamento della fede di possesso è efficace per ambedue le parti.

Primo indossamento del warrant.

§ 20.

Se il warrant viene ceduto separatamente, il primo indossamento dello stesso, che ha per iscopo la cessione separata, deve contenere:

1. il nome e il domicilio dell'indossatario del warrant;
2. l'indicazione della somma di danaro assieme agli eventuali interessi, per i quali si vuole accordare il diritto di pegno sulla merce depositata;
3. il giorno di scadenza della somma di pegno.

Questi punti devono farsi apparire anche sulla fede di possesso.

Inoltre simile indossamento deve riportarsi nell'intero suo tenore coll'indicazione della data nel libro di deposito dell'impresa, e farsi apparire la seguita registrazione da parte dell'impresa tanto sulla polizza di possesso quanto anche sul warrant, pure con indicazione della data della registrazione nel libro di deposito.

Se verrà omessa l'osservanza di una di queste formalità, l'indossamento è inefficace.

§ 21.

L'impresa dei magazzini vale come domiciliato del warrant, qualora nel primo indossamento (§ 20) non sia nominato un altro domiciliato esistente nel luogo medesimo.

Se seguì tale designazione, il nome del domiciliato deve farsi apparire anche sulla fede di possesso e nel libro di deposito.

§ 22. Altri indossamenti.

Altri indossamenti di una delle due parti del certificato di deposito o di tutte due le parti assieme non sono quanto al loro contenuto soggetti alle norme del § 20 e dovranno solo a richiesta del detentore e secondo il tenore del rispettivo indossamento riportarsi letteralmente nel libro di deposito dell'impresa.

Effetti legali della consegna.

a) della fede di possesso.

§ 23.

La consegna della fede di possesso all'indossatario ha per l'acquisto dei diritti dipendenti dalla consegna della merce gli stessi effetti legali come la consegna della merce.

Se venne rilasciato un certificato di deposito la consegna della merce non può seguire in altro modo.

§ 24.

Se la fede di possesso viene ceduta senza warrant, l'acquisto del diritto dell'indossatario della fede di possesso si verifica solo limitato dai diritti (§ 25) derivati dall'indossamento separato del warrant (§ 20).

b) del warrant.

§ 25.

Per la costituzione di un pegno in senso stretto sulla merce depositata, se venne rilasciato un certificato di deposito, è necessario e sufficiente la consegna all'indossatario del warrant all'indossatario sotto osservanza delle norme contenute nel § 20.

§ 26. Scambio del certificato di deposito.

Il detentore di ambedue le parti del certificato di deposito legittimatosi quale proprietario a sensi dell'articolo 36 del regolamento generale cambiario può chiedere dall'impresa del magazzino che gli venga esteso un nuovo certificato di deposito direttamente al proprio nome.

Egli è anche autorizzato, qualora non vi ostino norme di finanza, a chiedere la ripartizione della merce depositata in partite piccole a suo piacimento, e l'estrazione di tanti nuovi certificati di deposito direttamente al proprio nome, quante sono le partite nuove in seguito alla ripartizione della merce.

Il diritto accennato nel primo alinea può esercitarsi anche da ambedue le parti, nelle cui mani si trova una parte del certificato di deposito, qualora venga richiesto da loro contemporaneamente.

In tutti i casi i proprietari del certificato di deposito devono sostenere le spese cagionate dalla loro domanda, e l'impresa dovrà ritirare il certificato di deposito originario.

L'impresa ha in tal caso il diritto di munire il nuovo certificato di deposito della data originaria.

§ 27. Diritto d'ispezione.

La impresa del magazzino è obbligata di permettere al depositante, rispettivamente se fu rilasciato un certificato di deposito, al proprietario (§ 23) della fede di possesso, come pure a quello del warrant l'ispezione della merce depositata in qualunque momento entro le ore di affari fissate nel regolamento. Al depositante, rispettivamente al proprietario della fede di possesso è da permettersi, sotto osservanza delle modalità da fissarsi dal regolamento, di prendere campioni della merce depositata.

§ 28. Diritto legale di pegno dell'impresa del magazzino.

L'impresa del magazzino ha per la durata del deposito il diritto di pegno sulla merce depositata, il quale rimane valido anche nel caso di concorso e precede a tutti gli altri diritti:

- a) per le proprie tasse corrispondenti al regolamento ed alla tariffa, devolute pel deposito, per la custodia, pel maneggio, per l'assicurazione e per l'estradizione della merce, e
- b) per le spese da essa anticipate pel pagamento di dazi, di dazi consumo, di spese di trasporto e di manutenzione o per altri motivi per conto del depositante riguardo alla merce, come in generale per tutti i credili dal conto corrente negli affari dei magazzini ammissibili per legge (§ 12).

Se venne rilasciato un certificato di deposito, questo diritto di pegno potrà farsi valere in faccia al proprietario del certificato di deposito o di una parte dello stesso solo in quanto all'emissione del certificato di deposito sia fatto apparire l'ammontare dei crediti dell'impresa del magazzino verso il depositante in ambedue le parti del certificato di deposito, oppure, qualora si tratta di tasse proprie dell'impresa del magazzino incorse riguardo a questa merce appena dopo la estradazione del certificato di deposito, solo in quanto queste tasse spettino per la durata del deposito anticipatamente fissata nel certificato di deposito (§ 18, Nro. 6) e, se non è indicato il tempo del deposito, per una durata non maggiore di un anno dal giorno dell'emissione del certificato di deposito.

Ritiro della merce.

§ 29.

L'impresa del magazzino è obbligata, se non venne rilasciato certificato di deposito, di estradare ad ogni momento la merce al depositante verso pagamento delle tasse ancora insolute per diritti doganali e per dazio consumo, e delle tasse spettanti in seguito al diritto di pegno e di altri crediti (§ 28, primo alinea).

Se venne rilasciato un certificato di deposito, la impresa del magazzino è obbligata ed estradare ad ogni momento la merce verso pagamento delle tasse doganali e di dazio consumo e delle proprie tasse e dei propri crediti ancora insoluti a sensi del secondo alinea del § 28 al proprietario di ambedue le parti del certificato di deposito verso contemporanea restituzione di questo certificato.

§ 30.

Senza la contemporanea restituzione del warrant la estradazione della merce potrà chiedersi dal proprietario della fede di possesso solo allorché la somma del pegno assieme agli eventuali interessi da calcolarsi fino alla scadenza del warrant (§ 20. Nro.2) venga depositata presso l'impresa del magazzino per l'estradazione al proprietario del warrant.

Non osta all'applicazione di queste disposizioni, che il warrant non sia ancora scaduto, o che non sia ancora decorso il tempo del deposito, o che sia sconosciuto il proprietario del warrant.

Se sul warrant è nominato un domicilio speciale (§ 21), l'impresa del magazzino lo deve rendere edotto del seguito deposito.

L'importo depositato presso la impresa del magazzino pel riscatto del warrant deve estradarsi da questa al proprietario del warrant verso ritiro di quest'ultimo, e se non venisse riscosso entro tre mesi dopo la scadenza del warrant, deve depositarsi in giudizio.

§ 31. Protesto per difetto di pagamento del warrant.

Se il warrant non venne pagato nel giorno di scadenza (§ 20, Nro.3), il proprietario del warrant deve far constatare mediante un protesto assunto a tempo debito la presentazione al pagamento del warrant seguita al domiciliato (§ 21) come pure il non ottenuto pagamento a scanso della perdita del diritto a regresso (§ 36).

Per il tempo e per la forma del protesto servono di norma le disposizioni del regolamento cambiario generale sul protesto in difetto di pagamento.

§ 32. Diritto di vendita da parte del proprietario del warrant.

Se il warrant non viene pagato entro il termine del protesto (§ 31), il proprietario del medesimo potrà provocare la vendita della merce.

Lo stesso diritto spetta al primo indossante (§ 20) del warrant, tostoché il warrant sia pervenuto ad esso in via di pagamento regressivo.

§ 33. Diritto di vendita da parte dell'impresa del magazzino.

Se le merci depositate a tempo determinato non vengono ritirate dopo scorso il tempo di deposito convenuto, o se le merci depositate a tempo indeterminato non vengono ritirate entro un anno dopo il deposito, e se venne rilasciato certificato di deposito, entro un anno dopo il rilascio di questo, oppure se la merce depositata è minacciata da deperimento, la impresa del magazzino è autorizzata previo avviso diretto al depositante di vendere la merce.

§ 34. Effettuazione della vendita della merce.

La vendita della merce depositata ammessa giusta i §§ 32 e 33 sarà da effettuarsi senza procedimento giudiziale secondo le norme contenute nell'articolo 311 del codice generale di commercio.

L'estradazione della merce al compratore segue verso pagamento del prezzo di acquisto all'impresa del magazzino.

§ 35. Impiego del ricavato.

Col ricavato dalle merci vendute giusta i §§ 32 o 33 la impresa del magazzino deve pagare nell'ordine sotto indicato:

1. le tasse ancora insolute per diritti di dogana e di dazio consumo;
2. le spese di vendita;
3. le proprie tasse ed i propri crediti godenti il diritto legale di pegno (§ 28);
4. il credito del proprietario del warrant assieme ai diritti accessori.

Nel caso di pagamento intiero si dovrà ritirare il warrant, altrimenti annotare sul medesimo il seguito pagamento parziale e restituirlo al proprietario.

Un sopravanzo eventualmente esistente dopo pagato il warrant dovrà estradarsi al proprietario della fede di possesso verso ritiro di questa fede.

Gli importi spettanti al warrant ed alla fede di possesso si depositeranno in giudizio, se non vengono riscossi entro tre mesi dopo la scadenza del warrant, rispettivamente dopo decorso il tempo del deposito (§ 33).

§ 36. Diritto di regresso del proprietario del warrant.

Se il proprietario del warrant non venne per intero soddisfatto colla vendita della merce, (§§ 32 e 33) gli spetta per la parte non coperta del suo credito il regresso verso il primo indossante del warrant (§ 20) ed i suoi successori in diritto. Per questo regresso sono normative le disposizioni del regolamento generale cambiario.

Se la vendita della merce venne effettuata dopo l'assunzione del protesto (§ 31), il termine per la notificazione, e così pure la prescrizione contro il proprietario, che fece protestare il warrant, incominciano col giorno dell'ultimata vendita della merce.

Il regresso è però inammissibile, se la vendita della merce non venne disposta entro trenta giorni dopo levato il protesto.

Misure di esecuzione e di sicurezza.

§ 37.

Merci sulle quali venne rilasciata un certificato di deposito, poi i diritti spettanti al proprietario della fede di possesso o del warrant sulla merce non possono venir colpiti da misure di esecuzione o di sicurezza.

Oggetto di misure di esecuzione e di sicurezza sono in tal caso esclusivamente le due parti del certificato di deposito.

§ 38.

Se venne prenotata sulla fede di possesso una disposizione giudiziaria contenente un trasferimento od una limitazione dei diritti del proprietario della fede di deposito, prima che abbia avuto luogo un trasferimento separato del warrant (§ 20), tale trasferimento separato del warrant è inammissibile ed è da rifiutarsi dall'impresa del magazzino l'iscrizione dello stesso nel libro di deposito.

§ 39. Ammortizzazione di certificati di deposito.

Se andò smarrito un certificato di deposito od una delle due parti dello stesso, sono applicabili per analogia le disposizioni contenute nell'articolo 73 del regolamento generale cambiario in modo, che la impresa del magazzino deve avvertirsi dell'accordato avviamento della procedura di ammortizzazione.

Per fedi di possesso il principio del termine di ammortizzazione si fisserà, qualora il tempo del deposito (§ 33) non sia ancora decorso, al primo giorno dopo scorso il tempo di deposito.

Se si tratta dell'ammortizzazione di una fede di possesso o dell'ammortizzazione di tutte due le parti del certificato di deposito, il giudizio dopo avviata la procedura di ammortizzazione e prima che sia pronunciata la decisione di ammortizzazione, potrà accordare al petente la ammortizzazione, qualora egli presti piena sicurtà per le eventuali pretese di terze persone, l'autorizzazione di ritirare la merce. Se non fu fatto uso di questo diritto, potrà, dopo seguita l'ammortizzazione colui, al cui favore venne pronunciata, chiedere dall'impresa del magazzino l'emissione a proprie spese di una nuova fede di possesso, rispettivamente di ambedue le parti del certificato di deposito.

Se si tratta dell'ammortizzazione di un warrant indossato nel senso del § 20, il giudizio dopo avviata la procedura di ammortizzazione e prima che sia pronunciata la stessa, potrà accordare al petente l'ammortizzazione, se egli presti piena sicurtà per le eventuali pretese di terze persone, l'autorizzazione di ricevere la somma del pegno assieme ai diritti accessori, come pure di procedere a quei passi, che a sensi di questa legge sono necessari a tutela dei suoi diritti e per l'esazione del suo credito.

§ 40. Tasse di bollo per certificati di deposito.

Le fedi di possesso ed ogni indossamento delle stesse soggiacciono senza differenza del valore della merce ad una tassa di bollo fissa di cinque soldi, la quale è da pagarsi in conformità alle disposizioni del § 3 dell'ordinanza ministeriale 28 marzo 1854, B.L.I. Nro.70.

Pel pagamento della tassa rispondono, avuto riguardo all'epoca, nella quale è subentrato l'obbligo alla tassa, i depositanti, i firmatari dell'indossamento, il possessore della fede di possesso e la impresa del magazzino pro indiviso. Nel caso di non adempimento dell'obbligo a bollo trovano applicazione i §§ 20-22 della legge 8 marzo 1876, B.L.I. Nro.26 in modo, che l'aumento di tassa da riscuotersi, compresa la tassa ordinaria importa cinquanta volte la tassa non pagata, o non pagata a dovere o non a tempo debito.

Warrants, che vengono indossati separatamente, (§ 20) soggiacciono alla tassa come cambiali, e vi trovano quindi applicazione per analogia le norme dei §§ 2-17 e 20-26 della legge 8 marzo 1876, B.L.I. Nro.26.

Rapporti dei magazzini pubblici colle ferrovie.

§ 41.

Congiunzioni di binari (ferrovie a rimorchio), che si vogliano costruire fra un magazzino pubblico ed una ferrovia pubblica o fra un piazzale di scarico presso una via d'acqua navigabile, se per le medesime venne accordato il permesso di esecuzione dal Ministero del commercio a seconda delle relative norme, sono da considerarsi come di pubblica utilità.

§ 42.

Quanto all'ordine dei reciproci rapporti di movimento fra l'impresa ferroviaria e l'impresa di un magazzino pubblico, specialmente riguardo all'applicazione dei favori di rispedizione accordati al magazzino spetta in caso di mancante accordo degli interessati la decisione al Ministero del commercio. Per questa sono da applicarsi in modo adeguato le norme del § 10, lett. g dell'ordinanza 14 settembre 1854, B.L.I. Nro.238.

§ 43.

Sopra terreni di ferrovie pubbliche si accorderà l'erezione di magazzini pubblici a preferenza dell'erezione di magazzini privati.

La cessione di questi terreni allo scopo suddetto dovrà seguire solo in quanto non siano indispensabili per l'esercizio ferroviario, suddichè in caso di dubbi dovrà decidere il Ministero del commercio.

Del resto le condizioni della cessione del terreno e le eventuali pretese d'indennizzo dovranno stabilirsi mediante una convenzione da farsi dall'impresa della ferrovia, la quale soggiace all'approvazione del Ministero del commercio.

L'uso di terreni della ferrovia a scopi di magazzini pubblici deve cessare nel caso e nel momento, che esso non sia più conciliabile coi bisogni dell'esercizio ferroviario, suddichè occorrendo dovrà decidere il Ministero del commercio.

§ 44.

Se il magazzino pubblico è in possesso di una ferrovia pubblica, spetta al Ministero del commercio riguardo alla tariffa del magazzino (§ 7) l'uguale ingerenza come riguardo alla tariffa per le merci della ferrovia.

Magazzini privati.

§ 45.

Magazzini, ai quali non compete la qualifica di un magazzino pubblico (§ 1) (magazzini privati), possono in mancanza di magazzini pubblici venir ammessi dall'impresa ferroviaria con approvazione del Ministero del commercio su terreni di ferrovie pubbliche se e fino a tanto che questi terreni non siano indispensabili per l'esercizio.

L'ammissione deve seguire solo a tempo determinato e dietro fissazione di un adeguato termine di disdetta.

Per questa ammissione varrà poi come massima, che questa, in quanto lo permettano le condizioni di spazio ed il riguardo allo scopo da raggiungersi, debba seguire a diversi petenti a pari condizioni in modo, che rimanga esclusa una preferenza personale.

Se risultasse in seguito, che terreni utilizzati da magazzini privati ora esistenti o da erigersi in avvenire occorressero per la erezione altrimenti assicurata di un magazzino pubblico, il Ministero del commercio, sentita la impresa ferroviaria pronuncerà, che questi terreni vengano dal magazzino privato anche prima del decorso della durata dell'uso rispettivamente del termine di disdetta posti a disposizione per lo scopo suindicato e vengano ceduti dall'impresa ferroviaria d'allora in poi a pari condizioni allo scopo dell'uso per magazzini pubblici.

I danni eventualmente da ciò derivanti all'avente diritto all'uso, dovranno abbuonarsi al medesimo, prestando un adeguato indennizzo.

Quanto alla rilevazione di quest'indennizzo saranno applicabili in difetto di un accordo le norme della legge 18 febbraio 1878, B.L.I. Nro.30, concernente l'espropriazione allo scopo della costruzione e dell'esercizio di ferrovie.

Del resto tutte le controversie, che si riferiscono all'esecuzione delle premesse disposizioni, si dovranno decidere dal Ministero dei commercio.

§ 46.

Le costruzioni per depositi destinate per depositarvi merci all'aria aperta od in appositi recipienti (serbatoi di petrolio, recipienti per spirito e simili), i quali non formano una pertinenza di un magazzino pubblico (§ 1) né di un magazzino privato (§ 45, primo alinea) a seconda che servono ad uso generale o meno, sono da parificarsi relativamente all'applicazione delle norme disposte nei §§ 43 e 45 ai magazzini pubblici od ai magazzini privati.

Del pari sono da applicarsi in modo corrispondente le premesse disposizioni quanto ai piazzali di deposito per l'erezione di costruzioni della qualità indicata.

§ 47.

Astraendo dalle disposizioni contenute nei §§ 45 e 46 le norme di questa legge non sono applicabili a tutti gli altri magazzini privati ora esistenti e da erigersi in avvenire, specialmente anche ai magazzini franchi privati eretti per zucchero ed acquavite daziabili giusta i §§ 44 e 73 della legge 20 giugno 1888, B.L.I. Nro.95 e 97.

§ 48. Deposito alla rinfusa di merci di differenti depositanti.

Il Governo ha la facoltà di permettere a quei magazzini pubblici, che sono adattati per depositarvi merci di uguale specie frammischiate, l'assunzione delle stesse verso disposizioni del regolamento divergenti dalle norme di questa legge, le quali risultano indispensabili per questo modo di deposito.

In quanto anche pubblici magazzini franchi possano venir adattati nel modo indicato nel primo alinea, si regolerà da prescrizioni finanziarie.

§ 49. Disposizioni punitive.

Salva l'eventuale applicazione di altre disposizioni punitive le imprese di magazzini possono venir punite per contravvenzione o lesione delle norme di questa legge o della concessione, loro accordata, o del regolamento o della tariffa delle tasse o per inosservanza delle prescrizioni dell'amministrazione di finanza (§ 2) con multe d'ordine da 100 fino a 1000 fior. ed in caso di ripetuta contravvenzione anche colla sottrazione della concessione.

La relativa decisione compete nel caso, che si tratti della inosservanza delle norme dell'amministrazione di finanza, alle autorità di finanza, in tutti gli altri casi all'autorità chiamata ad accordare la concessione (§ 4).

Alla sottrazione della concessione e però sotto tutti i rapporti competente soltanto l'autorità chiamata ad accordarla. Le multe inflitte giusta questa legge decadono a favore del fondo dei poveri del luogo, nel quale venne commessa l'azione punibile.

Disposizioni finali.

§ 50.

Non è più permesso, dopo entrata in vigore la presente legge, di accordare la concessione per magazzini pubblici nel senso dell'ordinanza ministeriale 19 giugno 1866, B.L.I. Nro.86.

I magazzini pubblici, che vennero eretti in base a questa ordinanza ministeriale, devono, se pretendono di venir riconosciuti come magazzini pubblici nel senso di questa legge, provare entro tre mesi dopo entrata in vigore questa legge presso il Ministero del commercio, che il loro regolamento corrisponde ai requisiti di questa legge. Essi devono inoltre, se non sono dispensati dalla prestazione di una cauzione (§ 5, terzo alinea) prestare entro un termine da fissarsi dall'autorità chiamata ad accordare la concessione (§ 4) la cauzione giusta il § 5 e procurare l'iscrizione della ditta nel registro di commercio.

Se non segue il riconoscimento di tale magazzino, quale magazzino pubblico nel senso di questa legge, non lo si risguarderà più come magazzino pubblico ed esso non è quindi più autorizzato a conservare la denominazione come tale, ma deve trattarsi come magazzino privato (§ 45, primo alinea). Un tale magazzino privato non gode le attribuzioni riservate ai magazzini pubblici e non può specialmente rilasciare certificati di deposito indossabili né nel senso di questa legge, né nel senso dell'ordinanza ministeriale 19 giugno 1866, B.L.I. Nro.86; certificati di deposito, che vennero rilasciati per merci prima depositate, dovranno giudicarsi giusta le disposizioni di questa ordinanza ministeriale.

§ 51.

L'esecuzione di questa legge è demandata ai Miei Ministri del commercio, delle finanze e della giustizia.

Schönbrunn, li 28 aprile 1889

*Francesco Giuseppe.
Taaffe. Dunajewski. Bacquehem. Schönborn.*